

Proposta presentata in data 03/12/2019 19:11:48

Firmata da: DE FILIPPO

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni in materia di attività libero-professionale da parte delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica

Disposizioni in materia di attività libero-professionale da parte delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica

Relazione illustrativa

Onorevoli Colleghi!

In tempi recenti, anche a seguito dell'introduzione della Legge n. 251 del 2000, si è assistito all'evoluzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, sia dal punto di vista dell'ordinamento che per quanto concerne la continua formazione di know-how ed una specializzazione crescente delle singole professioni.

Per questo motivo, nonché per il mutato quadro epidemiologico e nosologico, si rende necessario regolamentare l'esercizio della libera professione del personale dipendente che eserciti le suddette professioni.

La presente proposta, pertanto, reca un complesso di norme volte a rendere possibile l'esercizio dell'attività libero-professionale del citato complesso di figure comprese nella Legge 251/2000. Il provvedimento renderebbe in tal modo uniforme nei diritti professionali tali professioni con le altre professioni sanitarie di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 502 del 1992. Il testo, inoltre, mira anche all'ampliamento dell'offerta sanitaria complessiva, anche presso il domicilio del cittadino.

A tal fine, l'articolo 1 disciplina l'esercizio della libera professione, sia nei confronti dei singoli cittadini che presso le strutture di appartenenza (in regime di *intra moenia*), nonché presso strutture pubbliche e private, previo accordo tra le parti datoriali. L'articolo 2, pertanto, disciplina l'attuazione della normativa da parte delle Regioni. A cascata, si prevede l'opportuno adempimento regolatorio da parte degli enti coinvolti. Conseguentemente, tale regolamentazione esclude il ricorso alle prestazioni aggiuntive, di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 1 del DL 402/2001.

Proposta di Legge

Articolo 1 (*Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251*)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

Articolo 6-*bis*

(*Attività libero-professionale*)

1. Al fine di conseguire una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla presente legge, operante con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati del Servizio Sanitario Nazionale, può esercitare attività libero - professionale, al di fuori dell'orario di servizio.

2. L'attività di cui al precedente comma può essere svolta dai professionisti:

- a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;
- b) in forma intramuraria, presso gli enti di appartenenza;
- c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

3. L'attività di cui al presente articolo è svolta dal personale di cui al comma 1 in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, in forma singola o associata, in condizioni di assenza di conflitto di interessi con l'attività istituzionale degli enti. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al presente articolo non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

Articolo 2

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le Regioni e le Province Autonome, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali, disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo precedente.

2. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l'assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento aziendale di cui al comma precedente, non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di efficacia i commi da 1 a 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1.

Articolo 3

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.